

# LA BIBLIANZIA

GIORNALE POLITICO, LETTERARIO, SCIENTIFICO, ARTISTICO &c.

**CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE**

|                 |              |              |             |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
|                 | Un anno      | Sei mesi     | Tre mesi    |
| ROMA E PROVINCE | sc. 4        | sc. 2        | sc. 1       |
| FUORI STATO     | fr. 24 e. 60 | fr. 12 e. 30 | fr. 6 e. 15 |

Le Associazioni si ricevono in Roma nella Libreria di S. Natali, Via delle Conventelle N. 19 A.

PROVINCIE, dai principali libraj:  
 Torino, da Gianini e Fiore  
 REGNO SARDO { Genova, da Gio. Grandona  
 TOSCANA, da Vieusseux  
 DUCATO DI MODENA, da Vincenzi e Rossi  
 REGNO DELLE DUE SICILIE, Napoli, da Luigi Padoa.

Parigi e Francia, all'ufficio del Coligiani's Messenger  
 Marseille, a Madame Camoin Veuve, Libraire, Rue Canobière, N. 6.  
 Londra e Inghilterra, alla Libreria di Pietro Rolandi, 20, Bezzant Street, Strand  
 Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana.

Ginevra, presso Cherbuliez  
 Germania - Tubinga, da Franz Fuchs.  
 Lipsia, presso Tauchnitz  
 Francoforte alla Libreria di Andrek  
 Madrid e Spagna, alla Libreria Monnier,  
 Anversa e Belgia, presso Vahlen e Comp.

**ANNUNZI**

Semplici . . . . . 10  
 Con dichiarazioni . . . . . 20  
 per linea di colonna . . . . .  
 Indirizze: Alla Libreria di Alessandro Natali  
 Carte, denari ed altro, franco di posta.  
 Numeri separati si danno a Buj. 10 per ogni foglio.

**SOMMARIO**

Amministrazione Civile. Sopra il Moto-proprio della Consulta di Stato. — Moto-proprio. — *Bullettino della Capitale e delle Provincie*. Roma. Vetralla. Ferrara. — *Bullettino degli Stati Italiani*. Gran ducato di Toscana. — Regno Sardeo. — Regno delle Due Sicilie. — Regno Lombardo-Veneto. — *Bullettino degli Stati Esteri*. Francia. Inghilterra. Spagna. Austria. Russia.

## AMMINISTRAZIONE CIVILE

### SOPRA IL MOTO-PROPRIO DELLA CONSULTA DI STATO

La nuova *Consulta di Stato* è già un fatto. Essa è il terzo gran passo, e il maggiore di tutti a quella che chiameremo di pien diritto la *Costituzione nostra*. Quest'ultimo vocabolo era messo all'indice, come proibito; ma oggi è ben forza che sia ribenedetto, e tra noi rientri nell'universale commercio. Si pronunziava a mezza bocca: ora si pronunzierà tutto intero, e solamente sarà mestieri a' savi di bene e convenientemente spiegarlo, perchè non generi scandalo e mala intelligenza.

Vivevamo sotto governo quasi esclusivamente clericale. Oggi comincia un governo misto, dove grandissima omai sarà la compartecipazione de' laici. E quando si considerano tutti gli *Antecedenti*, di che questo è il *Consequente* di più fresca data, quantunque è da sperare che non sarà l'ultimo; quando si considera che tutta una nuova *Costituzione* è la persona d'un Papa, comechè di tal Papa, qual ci si è dato a conoscere e venerare; che egli muta tutto un ordine di cose, il quale aveva secoli di vita e difensori senza numero, grandemente vogliosi del prorogarla; che lo muta con man si gagliarda e si franca, e con animo sì apertamente amico del bene; che ha perciò dovuto e dee lottare ogni dì contro a forze opposte straordinariamente poderose ed ostili; che tanti ostacoli ed impedimenti ha dovuto e dee scansare quasi con mano, e tante volontà ritrose, o vincere, o persuadere, o far neutre, o mettere in non cale, di pregiudicati campioni di quello su che cade o cadrà in futuro il mutamento; che finalmente tanti aiuti ha dovuto e dee vedere mancargli, de' quali aveva bisogno, e che non ebbe; ogni coraggio vien meno di cercarvi dentro il pel nell'uovo, e di porsi a leggere il *Motu-proprio* del 15 ottobre, compimento della *Circolare* del 19 aprile, con altro intendimento che con quello di prostrarsi a terra, e riverentemente beccare la polvere sulla quale questo *Massimo de' Coronati Successori di San Pietro cammina, e veramente cammina*.

La *Istituzione* che egli ha *ottrito* (*otroyée*) al paese nostro, tiene, usando la favella di certe contade, rette, come dicesi, a carta, della doppia natura d'un *Consiglio di Stato* e d'una *Camera rappresentativa*, senza in tutto essere ciò che altrove sono, e tra noi non par che vogliano essere.

Sapevamo che 24 Consultori avevano a formarla, e già conoscevamo le loro persone; sappiamo oggi, dagli articoli 8 e 9 del *Motu-proprio*, le condizioni e le categorie larghissime e liberalissime d'eligibilità in futuro, che, per certo, paragonate con quelle di qualche paese da noi riguardato con invidia, danno assai cagione di lode, massime se restin salde le altre condizioni ancora, che, con tanta sapienza, enumerava la commendata *Circolare* dell'aprile scorso.

L'articolo 6 fa conoscere il modo d'elezione, rispetto al quale s'è pur udito qualcuno susurrare, a voce però bassa e pudibonda, parole di rammarico, perchè le nomine, in avvenire, non si faranno al tutto a voto di popolo, cioè per adunanza, nelle quali abbian diritto d'elettori i cittadini, quanti pur denno essere possessori di qualche capacità politica, cioè che a lor senno è dire tutti i capi di famiglia, o tutti, secondo altri, gli adulti dopo non so quale età, salvo poche eccezioni d'incongruenza, o tutto almeno che ha una radice nello Stato, esclusa appena la parte senza radici, vale a dire la turba proletaria. Dove io rispondo: Coloro che in si fatta forma si rammaricano, hannosi fitto in capo, che noi siamo repubblica a rigor di nome, e repubblica democratica, ed han preso tal congedo dal passato e dal presente, che d'un salto

immenso si sono slanciati in un nuovo mondo, fabbricati colla immaginazione, il quale non ha punto di realtà, e non probabilità d'acquistarla. Perchè, nel mondo reale, in che, senza guari motivo di pentimento, pur siamo, quel che la nuova legge ha stabilito è uno de' provvedimenti più savi il qual potesse sperarsi. È un modo d'elezione di maggior liberalità, che il modo francese e perfino l'inglese, e tale che nè manco esclude, con esplicito dettato, l'altro metodo preferito dal Radicalismo. Nel fatto la scelta è più crivellata e per più gradi. Il Papa elegge il consultore in un'ultima terna presentatagli da ogni provincia; e questa terna è scelta dal consiglio provinciale sopra le terne inviate da' consigli rispettivi di tutti i comuni di essa provincia. Se dunque nelle nuove norme da stabilirsi per la formazione de' consigli comunali, e indi de' provinciali, fosse statuito che i consiglieri delle due specie avessero ad essere di nomina popolare, con alcun de' metodi, che nel cominciamento di questo paragrafo s'indicavano, ecco che sarebbesi perfino soddisfatto al desiderio democratico di que' che vorrebbero partecipare tutto il popolo dell'importante elettorale dritto, quanto a' deputati alla consulta. Esso popolo sarebbe almeno chiamato a scegliere i primi elettori, ed i secondi, con più guarantee d'ottimo scelto de' deputati, che se fosse a dirittura investito della facoltà d'una elezione immediata. Ed acciocchè questo ch'io dico si faccia, non altro poi bisogna, se non che nel nuovo ordinamento di tutti i municipi dello stato, che pur sarà uno de' primi pensieri della Consulta oggi istituita, cio si proponga, e s' accetti da que' che ne avranno il potere, come avverrà forse, non apparendo agli occhi miei difficoltà grave la qual vi si opponga.

L'articolo 15 regola le revoche possibili d'alcuni degli eletti, dove e quando bisogni, e le regola in modo grandemente commendevole, intorno al quale nessuno so che abbia mosso querela. V'è anzi, in quanto la nuova istituzione è camera rappresentativa, una cosa osservabile. Non si dà caso, in che la consulta intera sia sciolta; e non v'è bisogno di convocazione speciale. Essa è in seduta permanente, cioè che la fa più commendevole d'ogni Camera. L'articolo 13 ha però, a senso nostro (e ne sia permesso il dirlo) qualche cosa d'imperfetto nel proposito dei mutamenti di persone. Toglie il posto di Consultore a chi riceve, dopo l'elezione, la nomina a qualche impiego di Governo, e tuttavia non instabilisce l'incompatibilità di quel posto cogli impieghi governativi, quando essi aveansi nel sopraggiungere della nomina a Deputato di Provincia. Ognuno vede ciò avere relazione con quel chos'è lungamente, sopra si fatto argomento, disputato in Francia. Noi non intendiam troppo perchè quella incompatibilità che s'è creduta esistere con un impiego avuto dopo, si supponga non esistere s'esso aveasi prima. Forse s'è voluto parlar di quegli impieghi soltanto che richieggono una necessaria residenza fuori della Capitale, de' quali appunto parla il precedente articolo 12. Ma allora, a togliere ogni error d'interpretazione, bisognava esplicitamente dirlo. La frase non è chiara.

Gli articoli 16 e 17 dividono tutta la consulta in quattro sezioni, e stabiliscono sedute generali a sezioni riunite, e sedute particolari per ciascuna sezione, o (art. 21) per alcune delle sezioni in certi casi congiunte. Il 29 determina due ordini d'affari; un primo, ed un secondo ordine. Il 23 dà sette categorie d'affari dell'ordine primo, abbracciati, presso a poco, tutte le materie più gravi di governo senz'alcuna esclusione esplicita, le quali (art. 24) *di necessità, cioè che è somamente notabile*, debbono essere sottoposte alla Consulta in adunanza generale. Il 30 fa menzione d'altri affari che giudicati dal sovrano, o dal consiglio dei ministri, di tal gravità da potersi equiparare a que'di primo ordine, debbono t'attarsi dalla Consulta colle stesse norme. Lo stesso articolo assegna all'ordine secondo appartenente alle sezioni particolari tutte le altre materie di men grave momento, non comprese nelle 7 categorie, sulle quali piaccia al Principe, o al Consiglio de' Ministri, o ad uno de' medesimi, interrogare specialmente alcuna od alcune delle sezioni. E se ne raccoglie che la Consulta è insomma per la sua istituzione, un Corpo laicale destinato a intervenire in ogni faccenda per poco che esiga consultazione e studio, con un intervento obbligato dovunque gli affari han molta e generale importanza; e quando piaccia al Governo negli altri. Si raccoglie, di più, ch'essa è, per un suo dritto, chiamata a parte del potere costituente, del legislativo, dell'amministrativo; che è Camera di Conti; che ha poi principale intervento in ogni cosa riguardante imposte, finanza, preventivi, consuntivi ec. ec. Chi non dice che sta superbamente bene — *abeat in malam crucem*.

L'articolo 38 regola il dritto di determinare e posar le questioni da risolversi nelle sedute, accordandolo, com'è naturale, al Cardinale Presidente, o, in assenzad'esso, al Prefato vice-Presidente ec. S'ingannerebbe però a partito chi pensasse che, con ciò, venisse ad essere assolutamente tolto a' consultori ogni dritto d'iniziativa. Imperocchè, oltre a che non è, nella legge intera, disposizione alcuna che la interdicca, l'articolo 26 par chiaramente stabilire il contrario.

In nessun luogo è stabilito se le sedute saran pubbliche o private, nè se si stamperanno per lo meno, i sunti. Quel che non è vietato, se non è un male in sè, è lecito. La legge dunque non s'oppona alla pubblicità, nè alla stampa di quel che sarà detto o fatto. E, quanto almeno alle sedute generali, vogliamo sperare che le due cose suddette non solo s'intendan lecite, ma siano anzi volute dal governo. Io poi, nel mio particolare, stimo assai più importante la pubblicità per la stampa, che quella per ammissione del popolo alle discussioni. La stampa resta, le parole volano. Per quella è luogo a ponderar le ragioni, e a formar meglio il giudizio del pubblico; nel solo ammettere questo ad ascolto, si promuove e favorisce la tendenza rettorica più ancora che logica de' consultori, e v'è più d'un pericolo di vederli trasformati in demagoghi sofisti. Certo nella Consulta il Consiglio di Stato dee prevalere alla Camera, il Grave al Brillante, il Ragionato al Patetico. Proibire poi, di fatto, l'una e l'altra pubblicità sarebbe per lo meno un'opera inutile. Il segreto in adunanze di tanti può egli esser tenuto? E quando manchi un sunto autentico, quel che se ne saprà e se ne dirà avrà di più lo svantaggio, come porta la natura degli uomini. (per poco che v'entri soggetto di critica pel Governo) che sarà rappresentato sotto più svantaggiosa forma della vera. Per altra parte ai buoni governanti non dee spiacere, che gli affari i più solenni si trattino con questa guarantee di più data al popolo. Si sa che il voto ha solo forza di consiglio. Si dee credere che, quando esso è lasciato da parte, vi sian sempre buone ragioni dell'aver così fatto. Vi può essere qualche caso di bisogno dell'uscio chiuso e del segreto, ma questo in regolare governo dee essere rarissimo.

Tutto il titolo 6 riguarda una secondaria istituzione che provvidamente s'aggiunge alla istituzione della consulta; ed è quella degli uditori di prima e di seconda classe. Non è dichiarato (art. 48) se saran 12 o 24. Se 24 (12 di prima, e 12 di seconda classe) sta bene. Se 12, acciocchè stia bene, è necessario che otto siano di prima classe, e 4 di seconda, perchè gli uditori delle due classi possan distribuirsi egualmente tra le due sezioni. Ma allora sarà d'uopo spiegare un po' meglio l'articolo 55, cioè che l'autorità del Presidente o del Vice-Presidente, quanto alla distribuzione degli uditori tra le 4 sezioni in principio d'anno, lasci intatta la massima che 2 uditori di prima classe ed 1 di seconda dee necessariamente assistere a ciascuna sezione. L'istituzione intera, per se stessa, evidentemente tende a crear giovani pratici degli affari governativi in ogni loro specie. Pur, considerando la somma importanza della nuova Consulta, l'ardua natura ed il numero delle materie che dovrà giornalmente trattare, il gran bisogno che avrà di braccia e di menti, la possibilità non improbabile che tra' mandati dalle provincie, non tutti poi saranno profondamente versati negli argomenti gravissimi i quali debbono al loro senno sottoporsi, timidamente dico più opportuno parermi il modificare l'interpretazione in questo sentimento, che almeno gli otto uditori di prima classe sceglansi tra i più esperti de' Pubblicisti giureconsulti, e degli Economisti che abbiamo, faccendone, non de' posti gratuiti che servano di scala ad altri, ma de' posti al contrario retribuiti proporzionatamente alla difficile qualità delle loro attribuzioni.

Abbiamo infine udito alcuni del reverendo ceto repubblicista esclamare contro agli articoli 43, 44, 45, correlativi al n. 28, perchè il solo voto consultivo nel generale fosse accordato, salvo qualche maggior privilegio che pur si conceda rispetto a preventivi annuali. A questi non ho altro a dire se non domandar loro dove siamo, a che siamo, come siamo, perchè siamo. E aggiungerò che mi trovino il paese, dove nella macchina governativa, composta sempre di molte ruote, per l'utile comune, una sola ruota sia quella che operi. Sempre è come nel microcosmo *Consensus unus, consentientia omnia*. Sono altrove due camere, un ministero, ed il re, tutti chiamati a prestare il loro concorso libero. Confesso che, per solito, quanto a spese, la Camera popolare ha padronanza. Qui, dove non è Camera popolare, quel che tra noi, dal più al meno rappresenterà il suo equivalente, ha men potestà. Tuttavia gliene resta sempre tanta ch'è una meraviglia. Chi sa? Come s'è ottenuto tutto

questo, potrà più tardi ottenersi quel ragionevole rimanente che manca. La mano aperta a dare non è ancor chiusa, o può riaprirsi. Speriamo, ringraziama, veneriamo.

F. O.

# PAPA PIUS IX.

## MOTVPROPRIO

Quando colla Circolare 19 aprile del corrente anno rendemmo palese, esser nostra Sovrana volontà scegliere, e chiamare in Roma da ogni provincia dello Stato Pontificio vari, distinti e commendevoli soggetti, fu nostro intendimento creare con essi una Consulta di Stato, e donare in tal modo il Governo Pontificio di una istituzione, la quale se oggi sta in pregio presso altri e Governi e Stati di Europa, fa già gloria un tempo del Dominio della Santa Sede, e gloria dovuta al genio dei Romani Pontefici.

Poi tenemmo per fermo, che ove i lumi, e la esperienza di persone onorate dal suffragio d' intere provincie ne avessero giovati, meno difficile sarebbe riuscito a Noi di por mano vigorosamente all'amministrazione pubblica, riportandola a quell' apice di fioridezza cui per ogni studio, e con decisa volontà conflua no poterla far pervenire.

E' questo il fine, che sapremo certo ottenere quanto alla determinata volontà nostra vada sempre congiunta una generale moderazione d'animo, in quale attesa di raccogliere il frutto del seme già sparso, e manifesti al mondo intero, sia colla voce sia collo scritto, sia col contegno, che una popolazione quanto è ispirata dalla Religione, quando è affezionato al suo Principe, quando è fornita di un sano criterio, accoglie il beneficio, e ne palesa la gratitudine collo spirito di ordine, e moderazione. Questo è il premio che desideriamo di ottenere alle nostre incessanti cure pel pubblico bene e che ci lusinghiamo di conseguire.

Confidando dunque nel Divino aiuto, e volendo mandare ad effetto le nostre sovrane risoluzioni, di Moto-proprio, certa scienza, e colla suprema nostra podestà abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

## ORGANIZZAZIONE

### DELLA CONSULTA DI STATO

#### TITOLO PRIMO

*Instituzione e composizione della Consulta di Stato*

Art. 1. E' istituita in Roma una Consulta di Stato.

Art. 2. La consulta di Stato è composta

1. Di un Cardinale Presidente, che assume il titolo di *Cardinale Presidente della Consulta di Stato.*

2. Di un Prelato Vice-Presidente

3. Di ventiquattro Consultori di Stato ripartiti nel modo già decretato, cioè che quattro siano per Roma e per la Comarca, due per la Provincia di Bologna, e 1 uno per ciascuna delle altre Provincie.

Art. 3. Inoltre sta presso la Consulta di Stato un corpo di Uditori, che prendono nome di *Uditori alla Consulta di Stato.*

Art. 4. Finalmente un Segretario generale, ed un Capo-Contabile coi rispettivi uffej.

#### TITOLO SECONDO

*Elezioni, e nomina dei Consultori di Stato*

Art. 5. La scelta del Cardinale Presidente, e quella del Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato sono di nomina Sovrana.

Art. 6. Ugualmente di nomina Sovrana sono quelle dei Consultori di Stato; le quali però si fanno sopra terne di candidati, che mandano alla Segreteria di Stato coi soliti metodi i rispettivi Consigli provinciali per mezzo dei Presi li delle Provincie.

Art. 7. I Consigli provinciali nel formare queste terne debbono attenersi e scegliere sopra altrettante terne, che loro trasmettono i Consigli Comunali della Provincia, cui è data facoltà di onorare del voto non le sole persone della comune, ma pur quelle della intera Provincia.

Art. 8. I Consultori di Stato si scelgono tra le seguenti classi di persone.

1. Consiglieri Provinciali, e Governativi.

2. Gonfalonieri, ed Anziani di quelle comuni che hanno a capo un gonfaloniere.

3. Possidenti, che godano un estimo censuale di scudi almeno diecimila, o pure una rendita annua di scudi mille.

4. Avvocati, che si trovino inseriti nell'albo degli avvocati dei tre tribunali di appello.

5. Scienziati che appartengono a primarij Instituti scientifici dello Stato.

6. Primarij Commercianti, o Proprietarij di grandi stabilimenti industriali.

Art. 9. I requisiti necessarij per essere scelto a Membro della Consulta di Stato, oltre appartenere ad una delle classi di sopra indicate, sono

1. La sudditanza Pontificia.

2. Il pieno esercizio dei diritti civili.

3. L'età di trent'anni compiuti.

4. Una precedente commendata condotta.

Art. 10. I Consultori di Stato, salvo quanto viene detto per questa prima volta nelle disposizioni transitorie, durano per un quinquennio

Art. 11. In ogni anno si rinnovano per la quinta parte: quei che cessano possono essere portati nuovamente nelle liste, e nuovamente rieletti. Fra una seconda ed una terza elezione dee passare lo spazio almeno di un quinquennio

Art. 12. Le funzioni di Consultore di Stato sono incompatibili con qualunque impiego governativo che richiegga una necessaria residenza fuori della capitale.

Art. 13. Se un Consultore di Stato il quale non sia impiegato di Governo, all'epoca della sua elezione, lo divenga durante il suo ufficio, cessa immediatamente dall'essere consultore, e si dà luogo a nuova scelta.

Art. 14. I Consultori di Stato si prestano gratuitamente. Essi peraltro ricevono dalle rispettive provincie una semplice indennità di spese, la quale provvisoriamente viene ripartita in questo modo; che i deputati delle legazioni abbiano annui scudi seicento, quelli delle legazioni di prima classe scudi cinquecento, quelli di seconda classe scudi quattrocento, e quelli di Roma e della Comarca, come pure quelli che già si trovino domiciliati nella capitale scudi trecento

Art. 15. I Consultori di Stato non possono durante il loro ufficio essere rievocati se non con ordine Sovrano espresso e individuale da emanarsi per organo della Segreteria di Stato inteso il parere della Consulta di Stato, e previa deliberazione del consiglio dei Ministri.

#### TITOLO TERZO

*Divisione, e Presidenza della Consulta di Stato*

Art. 16. La Consulta di Stato si divide in sezioni, e si convoca tanto in seduta generale a sezioni riunite, quanto in sedute particolari per ciascuna sezione.

Art. 17. Le Sezioni della Consulta di Stato sono quattro, composta ciascuna da sei Consultori.

1. Sezione legale e legislativa.

2. Sezione di finanze

3. Sezione di amministrazione interna, commercio, industria, ed agricoltura.

4. Sezione militare, lavori pubblici, carceri, case di correzione, e di condanna.

Art. 18. Il Cardinale Presidente della Consulta di Stato e in di lui assenza il Prelato Vice-Presidente, presi gli ordini del Sovrano, divide nel principio di ogni anno i Consultori di Stato nelle rispettive sezioni.

Art. 19. Le sedute generali della Consulta di Stato sono presiedute dal cardinale presidente della Consulta di Stato, o in sua vece dal Prelato Vice-Presidente

Art. 20. Ciascuna sezione ogni anno ed a voti segreti elegge tra i suoi Membri quello che dee presiederla per tutto quell'anno, come pure il segretario particolare di quella sezione.

Art. 21. Allorchè una, o più sezioni giudichino un affare d'interesse promiscuo ad altra, o altre sezioni il cardinale presidente della Consulta di Stato, e in di lui vece il prelato vice presidente autorizza con ordinanza le dette sezioni a discutere e deliberare unite insieme. In questo caso tiene la presidenza delle sezioni riunite, il prelato vice-presidente della Consulta di Stato.

#### TITOLO QUARTO

*Attribuzioni della Consulta di Stato*

Art. 22. La Consulta di Stato è istituita per coadiuvare alla pubblica amministrazione.

Art. 23. Quindi la Consulta di Stato sarà intesa.

1. Negli affari governativi che tocchino l'interesse o generale dello Stato, o speciale di una o più provincie.

2. Nel compilare, riformare, e modificare leggi, come pure redigere ed esaminare regolamenti amministrativi.

3. Nel creare e l'ammortizzare debiti, imporre togliere e diminuire vazi, alienare beni e diritti propri dello Stato.

4. Nel concedere nuovi appalti, e confermare quelli esistenti

5. Nel determinare le tariffe doganali, e stabilire trattati di commercio.

6. Nell'esaminare i preventivi, e rivedere i consuntivi tanto generali quanto delle singole amministrazioni dello Stato, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie.

7. Nel rivedere, e riformare le attuali organizzazioni dei consigli comunali e provinciali.

Art. 24. In tutti gli affari contemplati nell'antecedente articolo la Consulta di Stato delibera in adunanza generale, previo rapporto della sezione cui l'affare o affari appartengono.

Art. 25. L'esame, e deliberazione degli altri affari non contenuti nell'art. 23 spettano alle singole sezioni. Inoltre è nelle facoltà di ciascun Ministro rimettere al parere della Consulta di Stato per mezzo del cardinale presidente della medesima qualunque affare proprio del suo dicastero, sebbene d'interesse particolare e locale.

Art. 26. Tanto la Consulta di Stato in adunanza generale, quanto le sezioni possono, allorchè l'esame di un affare ne presta occasione, rappresentare ed ideare quelle provvidenze che sembrassero necessarie ed opportune ad ottenere migliori risultati negli affari della Stato; come pure richiamare l'attenzione sopra abusi che si fossero introdotti nella pubblica azienda.

Art. 27. Tali rappresentanze saranno inviate dal cardinale presidente della Consulta di Stato, o in di lui vece dal prelato vice-presidente al cardinale segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri.

#### TITOLO QUINTO

*Deliberazioni della Consulta di Stato*

Art. 28. Le deliberazioni della Consulta di Stato sono consultive.

Art. 29. Gli affari, che vanno a deliberazione nella Consulta di Stato si dividono in affari di primo ordine, e in affari di secondo ordine

Art. 30. Sono affari di primo ordine tutti quelli indicati di sopra all'art. 25, e più quelli affari che per la loro gravità o per la importanza della materia vengano o dal Sovrano o dal Consiglio dei Ministri riputati di primo ordine, e come tali rimessi all'esame della Consulta di Stato. Tutti gli altri affari appartengono alla classe di quei di secondo ordine.

Art. 31. Quando il Sovrano, o il Consiglio dei Ministri, o ciascuno dei Ministri individualmente rimette alla Consulta di Stato un progetto di legge, un regolamento di pubblica amministrazione, o altro affare qualunque il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, cui ogni affare dee indirizzarsi, lo invia alla Sezione alla quale per sua natura l'esame di quell'affare appartiene.

Art. 32. Se si tratta di affare di secondo ordine la Sezione nomina tre suoi Membri quello cui commette il rapporto, ed udiane la relazione delibera a maggioranza di voti.

Art. 33. Che se poi trattasi di affare di primo ordine, allora dopo l'esame e deliberazione preparatoria della Sezione, dee l'affare portarsi a discussione e deliberazione dell'intera Consulta di Stato, la quale sederà come si è detto a sezioni riunite, e delibererà essa pure a maggioranza di voti

Art. 34. Se prima della deliberazione occorrono o alla Consulta generale, o alle singole Sezioni notizie e schiarimenti maggiori per meglio conoscere e intendere l'affare di che trattasi, può a mezzo del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato vice Presidente chiedere al Ministro o Dicastero cui detto affare appartiene. Come pure interessare nel modo medesimo il Ministro il quale può in tali casi farsi rappresentare da alcun Capo del suo Dicastero, d'intervenire all'adunanza sia generale, sia di sezioni per somministrare in voce quei lumi o notizie di fatto, che si stimassero necessarie.

Art. 35. Così ugualmente è in facoltà di ciascun Ministro previa intelligenza col Cardinale Presidente, o in di lui assenza del Prelato Vice-Presidente d'intervenire alla adunanza siano generali, siano di sezioni della Consulta di Stato tutte volte che credono utile e necessaria la loro presenza per richiamare l'attenzione dei Consultori di Stato sopra affari che si discutano propri del loro Dipartimento.

Art. 36. Quando un Ministro interviene alle adunanze prende parte alla discussione degli affari propri del suo Dicastero, ma non da voto.

Art. 37. Le adunanze generali della Consulta di Stato sono legali, quando oltre il Presidente o Vice-Presidente intervengano non meno di due terzi dei Consultori. Questa disposizione si rende comune alle adunanze pure delle Sezioni.

Art. 38. Le sedute generali sono dirette dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza dal Prelato Vice-Presidente, che determina e posa le quistioni a risolversi.

Art. 39. Ogni Membro prende la parola secondo l'ordine con cui siede, ne alcuno può usarla, quando non gli spetti, se non viene autorizzato da chi presiede l'adunanza.

Art. 40. La maggioranza dei voti rende legittima la deliberazione. Nel caso di parità, il voto del presidente, è preponderante

Art. 41. Il Segretario generale assiste alle riunioni generali della Consulta di Stato, e ne redige il relativo processo verbale

Art. 42. Il processo verbale contiene il nome dei Consultori presenti, gli affari posti a discussione, i pareri in succinto

emessi dal Deliberanti, ed i termini precisi della deliberazione, esprimendo se questa fu presa ad unanimità di voti, o vero a maggioranza solamente.

Art. 43. Gli affari discussi tanto in adunanza generale quanto nelle singole Sezioni della Consulta di Stato sono portati in Consiglio dei Ministri.

Art. 44. Quindi tanto il voto motivato della Consulta di Stato, quanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri co' relativi processi verbali vengono per organo e con relazione del Cardinale Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri rassegnati al Sovrano il quale prima di esternare i suoi ordini definitivi si riserva d'interpellarne l'intero sacro Collegio dei Cardinali riuniti, tutte volte che veggia trattarsi cose di gravissimo interesse.

Art. 45. Da questa disposizione vanno eccettuati i soli Preventivi annuali i quali dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono direttamente presentati al Sovrano dal Cardinale Presidente della stessa Consulta di Stato, per poter dare su i medesimi le necessarie spiegazioni.

#### TITOLO SESTO

*Uditori presso la Consulta di Stato*

Art. 46. Presso la Consulta di Stato vi è un Corpo di Uditori, i quali prendono nome di *Uditori della Consulta di Stato.*

Art. 47. Gli Uditori alla Consulta di Stato sono divisi in due classi Uditori di prima classe, ed Uditori di seconda classe.

Art. 48. Il numero totale degli Uditori è uguale a quello dei Consultori, ripartiti ugualmente in ciascuna delle due classi.

Art. 49. Per aspirare alla nomina di Uditore di seconda classe conviene avere l'età di 21 anni compiuti, ed essere licenziato in taluna facoltà filosofica o legale.

Art. 50. La nomina degli Uditori alla Consulta di Stato appartiene al Sovrano, il quale sceglie sopra altrettante terne che mette la Consulta, e ne redige in adunanza generale e per voti segreti.

Art. 51. Niuno può esser nominato Uditore di prima classe se per due anni almeno non abbia esercitato lodevolmente l'ufficio di Uditore di seconda classe.

Art. 52. Dopo due anni di esercizio gli Uditori non possono essere rievocati se non con ordine Sovrano da emanarsi previo avviso della Consulta generale e deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 53. Gli Uditori di prima classe, scossi quattro anni di mai interrotto servizio (nel quali anni si contano pure i due anni di indiziato di seconda classe) e di lodevole, laboriosa, e spacciatata condotta, hanno diritto di oltre ad un'impiego o ufficio confacente alla loro età, esperienza, ed abilità che sia vacante, e andrebbe preferiti a qualunque altro nuovo concorrente.

Art. 54. Per questo l'Ufficio di Uditore presso la Consulta di Stato è meramente gratuito, dovendo servire ad istruire i giovani, e renderli atti ad occupare validamente impieghi governativi.

Art. 55. Nel principio di ogni anno il Cardinale presidente ed il Prelato Vice-Presidente ripartiranno gli Uditori tanto di prima che di seconda classe presso ciascuna delle Sezioni, avendo in vista le cognizioni speciali, e gli studj di ognuno di essi.

Art. 56. Gli uditori di prima classe saranno facultizzati dai rispettivi Presidenti di assistere alle sedute speciali delle Sezioni cui sono attaccati.

Art. 57. Ad essi potranno pure le Sezioni, quando li credano abili, affidare il rapporto di alcun affare posto in deliberazione, come pure nominarli Segretarij delle sezioni medesime.

Art. 58. Allorchè un Uditore di prima classe sia stato onorato dell'incarico di un rapporto, avrà diritto di esternare in quell'affare il voto consultivo presso la Sezione cui dee riferire l'affare commessogli.

Art. 59. Gli Uditori di seconda classe sono in aiuto degli Uditori di prima classe, per cui non possono essere nominati né Relatori, né Segretarij.

#### TITOLO SETTIMO

*Uffej e Dicasteri subalterni della Consulta di Stato*

Art. 60. Presso la Consulta di Stato è una segreteria diretta da un segretario generale, ed una Computisteria diretta da un capo contabile.

Art. 61. Il Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato e, sotto la dipendenza dal cardinale Presidente, il superiore immediato di ambedue i sopradetti uffici.

Art. 62. Le nomine di questi impiegati appartengono al Sovrano, e saranno emanate per organo della segreteria di Stato.

#### TITOLO OTTAVO

*Disposizioni Generali*

Art. 63. Un Regolamento speciale da redigere dalla sezione amministrativa, e discusso in adunanza generale determinerà le regole, che la Consulta di Stato dee tenere in trattare, deliberare e sindeca e gli affari, come pure marcherà i rapporti della medesima cogli altri Dicasteri.

Art. 64. Questo Regolamento sanzionato che sia dal Sovrano andrà stampato e pubblicato, onde faccia parte integrale del presente Moto-proprio

Art. 65. Ordinariamente la Consulta di Stato si aduna ogni mese in seduta generale, ed in seduta di sezioni ogni settimana. Quando occorra si l'una, che le altre sono convocate in seduta straordinaria con invito del Cardinale Presidente o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente.

Art. 66. La consulta di Stato prende le vacanze dal 4 Agosto al 15 novembre di ogni anno.

Art. 67. Per quel tempo resta una Commissione che assume il titolo di *Commissione temporanea della Consulta di Stato*, la quale composta di quattro tra i Membri, che sono domiciliati, o che si trattengono nella Capitale, intende a disbrigare gli affari urgenti, pe' i quali il Cardinale segretario di Stato, o il consiglio dei Ministri stimi non potersi attendere il ritorno ordinario della consulta di Stato.

Art. 68. Così gli Uditori godono pur essi gli stessi mesi di vacanze, e pure di essi due almeno di prima classe, e due di seconda debbono a turno restare in Roma per assistere la commissione temporanea della consulta di Stato.

Art. 69. In caso di morte o dimissione di un consultore di Stato il Governo o sceglierà tra i due rimanenti, che erano nella prima terne, o vero tornerà a prescrivere ai consigli comunali e Provinciali la formazione ed invio di nuova terne

#### TITOLO NONO

*Disposizione transitorie.*

Art. 70. La Consulta di Stato si adunerà, per la prima volta e comincerà i suoi lavori col giorno 15 novembre prossimo.

Art. 71. I Consultori già nominati per ciascuna provincia si manterranno in esercizio per due anni, cioè a tutto ottobre 1840 in cui avrà luogo la elezione e la nomina dei nuovi consultori secondo che è prescritto nel presente Moto-proprio.

Art. 72. La prima elezione si farà in questo modo: Nell'agosto 1819 i consigli comunali rimetteranno le loro terne ai consigli Provinciali; Nel settembre saranno inviate quelle dei consigli Provinciali alla segreteria di Stato; E nei primi giorni di ottobre pubblicate le nomine definitive.

Art. 73. Pel primo quinquennio la sorte deciderà ogni anno sulla quinta parte dei consultori che cessano dalle funzioni in seguito ognuno seguita il suo turno quinquennale secondo la data della propria elezione.

**Art. 74.** Le attribuzioni della congregazione di revisione cessano col giorno 15 novembre prossimo. Gli impiegati della medesima passano al servizio della Consulta di Stato.

**Art. 75.** Per primi aliti tutti gli Uditori saranno di seconda classe. Dopo l'anno la Consulta di Stato avendo a calcolo i talenti, gli studi, ed i lavori, che avrà prestato ognuno di essi sceglierà tra i medesimi in adunanza generale ed a voti segreti quelli che debbono passare Uditori di prima classe.

**Art. 76.** Ciò che viene disposto negli antecedenti articoli 42 e 43 non si applica ai consultori di stato che già sono stati nominati, e che seggono pel solo prossimo biennio.

Dopo ciò vogliamo e decretiamo, che al presente Nostro Motoproprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi né opporsi eccezione o orrezione o surrezione, né altro vizio o difetto della Nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorché di diritto questo o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi o ridursi ad *viam juris* neppure per *aperitionem oris*; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benché degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irritato ed invalido tutto ciò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma o le disposizioni del presente Nostro Motoproprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intero effetto con la semplice nostra sottoscrizione, benché non siano state chiamate e sentite qualsivoglia persone che avessero o pretenessero avervi interesse per comprendersi e quali vi fosse bisogno di espressamente ed individualmente nominarle: tale essendo la Nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV. *de registranda*, la regola della Nostra cancelleria *de jure quesito non tollendo*, e non ostanti altre leggi e consuetudini ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente motoproprio, ampiamente, e generalmente, e in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico al Quirinale il dì 11 ottobre 1847 anno secondo del nostro Pontificato.

PIUS PP. IX.

**BULLETTINO**

**DELLA CAPITALE E DELLE PROVINCE**

Domenica 17 corr. passò per questa Capitale, proveniente da Napoli, il Conte Ermolao Asinari di s. Marzano già Ministro di Sua Maestà Sarda presso il gabinetto delle Due Sicilie, chiamato al supremo ministero di Stato. Nel breve tempo che si trattene in Roma, ebbe conferenza col sig. Marchese di Pareto, Ministro di Sardegna presso la S. Sede.

Jeri sera, 18 corrente, l'Emo Segretario di Stato si ricondusse in Roma. Molti cittadini gli si recarono incontro fuori di Porta del Popolo, per testimoniare la loro divozione al degno Ministro di Pio IX.

**CORRISPONDENZA DELLA BIANCA**

**Vetralla 7 Ottobre**

Dominata dall'impressione ineffabile, che in ogni popolo si produce dal pacifico, amorevole, e sapientissimo Governo dell'adorato Sovrano, e Padre nostro Pio IX, la Città di Vetralla ha voluto dare un saggio sì luminoso, sì bello del suo attaccamento, e filiale rispetto al Trono, che bastò a fornirne ogni elogio la preghiera, che noi facciamo, nel riferirlo, perchè ottenga l'altrui attenzione, ed imitazione.

Nel Municipale Consiglio adunatosi il dì 26 trascorso Settembre, il Gonfaloniere della Città, Illmo Sig. Domenico Paluzzi, fattosi interprete dei voti generali del Popolo Vetrallense, che con straordinaria gioia avea poc' anzi accolto la Sovrana istituzione della milizia civica, prima di venire alla trattazione d'ogni altro affare amministrativo del Comune pose innanzi ai Signori Congregati la proposta seguente.

Illmi Signori

Non è cosa al mondo più soave, e più bella, che il rendere amor per amore, cosicchè fra le virtù, che rallegrano, e nobilitano l'umano consorzio, fu sempre primaria, e lodatissima la gratitudine, che consola l'opera del beneficio ricevuto.

L'adoratissimo Principe, e Padre Nostro Pio IX dal giorno in cui apparve, come Astro risplendentissimo, su i culmini del Vaticano, rivelò ai suoi Popoli, all'Europa, al Mondo la volontà sua, promulgando come legge fondamentale del suo Regno, la legge santa di amore. Né cotesta Sovrana legge fu appena espressa, che dall'uno all'altro mare del Pontefice Dominio, e in tutte le parti della terra echeggiava benedetta, applaudita, santificata da tutti que' mirabili effetti, che seco trae la voce d'un Principe di altissimo animo, e di cuore foggiato ad eccelse virtù, quando dice « amatevi, o figli, e siate felici ». Somigliante a quella stessa di Dio, quanto può esserlo la voce di un Uomo, Essa operò presso di noi una stupida metamorfosi di cose, e come le ossa già sparse sul campo profetico d'Ezechiele, ricevemmo anche noi un alito novello di vita, e viviam per amare, e ci amiamo per essere felici secondo l'immutabile ordinamento di Dio, rinnovato oggi dal Vicario di Lui, dal primo, e più saggio fra tutti i Monarchi, dall'amatissimo nostro comun Padre Pio IX.

Ma fra le altre istituzioni e riforme salutari, che fregeranno d'immensa gloria negli annali d'Italia, e della Chiesa il nome dell'Immortale Pontefice, avvien che si reputi principalissima l'armamento della Guardia Civica. Cotesta istituzione trasse origine dall'amore, si nasce di amore, ed ha fissato il suo termine nella virtù nella felicità dei Popoli, nella gloria di Dio, e del suo adorabile Vicario. Strana cosa, egli è vero, parrebbe il credere, che la spada sia un segnale di amore, e che le fazioni d'uomini armati, e quasi schierati in battaglia dimostrino animo rivolto ad amarsi; gli estremi sempre s'incontrano; e la Guardia Civica e una milizia d'amore, e la forza formidabile, ch'essa esercita, non è nella spada, ma nell'amore. Essa è la mano guardatrice della pubblica pace, è la tutela dell'ordine e dei diritti, è il vincolo più stretto, che unisce il Sovrano ai suoi Popoli, i Popoli al suo Sovrano; essa infrena i disordini dell'egoismo, e della prepotenza de' privati contro il ben pubblico: essa sgombra di oziosi o male intenzionati la patria, e libera di mille sconci la società. Degnissima istituzione, a cui la penna sublime del Gioberti, bastevole ad onorarla essa sola l'Italia nostra e qualsiasi altra più colta nazione, dovette il tributo delle sue laudazioni; degnissima, a cui il Clero ineflato di Roma, e i Chierici ragguardevolissimi di Bologna, e di Ferrara, quelli che sono costituiti in terra ministri d'un Dio di pace, e di amore, porgessero amica mano, ed avessero larghe offerte, e spargessero sopra benedizioni sagre e al Cielo.

Che pertanto onorata anche questa nostra Città della fiducia, che in Lei ripose il Magnanimo Pio colla istituzione della Guardia Civica, deve a mio avviso manifestare con qualche dimostrazione a tanto Sovrano la riverenza, l'amore, la fedeltà, e la gratitudine, onde noi tutti siamo legati al sacro suo Trono. E ciò vorrei si

facesse col fornire a spese pubbliche del Comune la nostra Civica Milizia dell'armi, e fornimenti necessari alla di lei attivazione. Proposta che io non farei nelle circostanze attuali del nostro Municipio, se non l'avesse preceduta, e quasi chiesta l'entusiasmo vivo della nostra Gioventù, la virile compiacenza, il tripudio d'ogni ordine di Cittadini, del Clero nostro, dei Possidenti, e di tutti quanti siamo Vetrallensi, che dal dì, in cui venne istituita fra noi la Guardia Civica, offrimmo d'unanime, e spontaneo consenso le stanze nostre, l'opera, e la vita al Trono dell'Immortale, e elementissimo Pio IX, per l'adempimento di tutti i suoi santi desiderii.

Nè, se altre Città nobilissime, Bologna, Ferrara, Perugia ci precedettero coll'esempio in sì fatto aringo, minore fia la nostra dimostrazione verso il Sovrano, quantunque nel confronto essa sia inferiore, come il numero de' nostri Cittadini paragonato a quelle popolatissime Città. Nè solo per abbondanza di ossequio, e di affetto sarebbe reso questo tributo da Noi, ma per dovere altresì il più vero, il più giusto, il più rimarevole. Questo armamento della Civica a spese nostre lo dimostrerebbe, e parlando in suo linguaggio a Pio IX direbbegli -- Queste armi, e questi armati sono di quella Città, la quale, disfatto prima colle armi un nemico della Chiesa, che fu nel XV. secolo Giacomo di Vico, con spontanea dedizione al Pontefice Eugenio IV, volle appartenere al Governo dei Papi. Sono le armi al cenno di Pio IX apprestate da quella fedelissima Città che si pregio sempre dimostrar coi fatti l'affezione sua alla gran Roma nella penuria dei viveri, e del danaro, come rammentano con piacere a gloria nostra le patrie storie. Sono le armi, che dicono esse pure a Pio IX. « Pugnabit pro te orbis terrarum adversus insensatos »; le armi, che gridano.

VIVA PIO IX.

Non appena eran dette queste parole, che i Consiglieri levatisi in piedi, e ricusato ogni altro modo d'esprimere la propria volontà, salutarono con festosi, e prolungati evviva l'Augusto Sovrano, e per questa acclamazione vollero, si dichiarasse approvata pienamente la suddetta proposizione accettissima del Gonfaloniere per l'armamento della milizia civica a spese del Comune.

Quest'atto municipale portato a cognizione di Sua Santità, con analogo indirizzo della Magistratura della Città di Vetralla, fu reso degno della Sovrano compiacenza, e lode. Di che il venerato Dispaccio della Suprema Segreteria di Stato 6 Ottobre corrente anno 1847 in cui nell'Augusto nome di Pio IX, si rendono grazie al suddetto Municipio, ha inondato di gioia il cuore di tutti i Vetrallensi, che lo noverano fra le cose più care, e più nobili, di che possa menar vanto la Patria loro dopo il patto celebrato nella prima metà del XV. secolo col Sommo Pontefice Eugenio IV. E lietissimi di questo fatto, già con calore adoperano a recare in atto la compra dei Fucili, daghe, e giberne decretate dal sullodato Consiglio, perocchè sono avidi di conseguire, non che l'utile, ma l'onore rendutogli da Sua Santità, disponendo per voler suo Sovrano, espresso nel sullodato Dispaccio, della Segreteria di Stato, che questi effetti militari, dono già fatto dai Vetrallensi al Governo, indirizzati che verranno alla Guardia Civica di Vetralla, sieno esenti del dazio in qualunque punto di terra e di mare sieno per giungere.

Per la pubblicazione

Il Gonfaloniere  
DOMENICO PALUZZI

**Ferrara 15 ottobre**

Siamo da capo! ricominciano le violenze, le aggressioni, le provocazioni degli Austriaci contro questa povera città! E si aspettava, si credeva fra giorni la loro partenza, o di vederli ritirati almeno nella cittadella e ai consueti loro quartieri! Ma a tanti, a sì nuovi insulti, durerà la moderazione o la pazienza nostra? Anche queste hanno un limite, e Vi narro l'accaduto di jeri sera. Erano tre quarti di notte ed un povero vecchio passava vicino ad una sentinella austriaca, a quella che guarda l'estremità del palazzo della Ragione sulla piazza principale dal lato di S. Romano: quell'uomo usciva dalla bottega di un castagnaro, dove aveva accesa la sua pipa: passava a pochi passi da detta sentinella, nè poteva farne a meno uscendo da quella bottega, perciocchè essa è precisamente a fianco della garetta: l'austriaco senz'altro avvertimento gli menò addosso un colpo col fucile che lo stramazò per terra; e quindi, rialzatosi quell'infelice, gli appuntò al petto la bajonetta. Questo atto chiamò l'osservazione di non pochi; si radunarono alcuni crocchi in faccia al corpo di guardia; e perciò l'ufficiale mise il suo distacco sotto le armi, ed ordinò il fuoco: una sola esplosione di fucile fu fatta, e per ventura senza sinistra conseguenza; ma nel ritirarsi che fece quella radunanza di gente, ad un uomo che più lesto fuggiva, due soldati corsero appresso per alquanto tratto di strada: lo fermarono, lo batterono, lo condussero nel corpo di guardia, dove, presente ad assentezzione od ordinante l'ufficiale, fu nuovamente battuto, fu ferito in più luoghi, e chi sa come peggio sarebbe stato trattato ancora, se un ufficiale di Stato maggiore pontificio con due dragoni non lo avesse reclamato.

Fu consegnato, e condotto avanti il card. Legato, da cui fu interrogato, e poi mandato all'ospedale per farlo curare: le ferite non sono pericolose; ma resterà storpio e mutilato dell'articolare della mano destra. Questo fatto che per sé stesso è bastante a provare una violenza che non ha scusa, è più grave se si pensa essere stato premeditato difatti al colpo di fucile che fu esploso, uscirono immediatamente due pattuglie austriache dalle vicinanze della piazza; ciò che non potessi fare giammai prima dell'ora della ritirata. E nell'attitudine di aggredire, e di fare insulti si sono messi, col rinforzare il numero delle sentinelle al lato di S. Romano, e col maltrattare anch'edì giorno chi passa colà d'appresso. Questa mattina una delle sentinelle ha preso pel petto un pover'uomo e lo ha cacciato contro una colonnetta con tale impeto da rovesciarlo per terra; un pover'uomo che non poteva dargli nemmeno il pretesto di averlo veduto fumare vicino ad essa. Si sa che l'esimio nostro Porporato scrisse fortemente al tenente marsciallo, e parlò energicamente al comandante di piazza *Kuen* ma la nostra situazione diviene ogni dì più misera e pericolosa.

**BULLETTINO**

**DEGLI STATI ITALIANI**

GRAN DUCATO DI TOSCANA

Firenze 14 ottobre

È stata diramata la seguente Circolare al Clero della Diocesi Fiorentina.

« È ormai a tutti noto, che molti vantaggi saranno per derivare dalla nuova Istituzione di Stato, che dona le armi ai cittadini toscani. Serbato l'ordine, garantito il rispetto delle leggi, difesa la persona del Principe e del Popolo, propugnata la Indipendenza della Patria, la libertà del possesso o del commercio sostenuta, queste armi ritraendo dal viver molle ed ozioso il cittadino lo faranno forte per esser virtuoso, e come lo avvezeranno a riconoscere un'autorità che comanda, così ridosteranno in lui quel sentimento di umana eguaglianza e di fraterno amore, che è la vera essenza della religione di Gesù Cristo.

E come il Clero, che per rispondere alla sua divina missione deve volere e sempre e fortemente volere tutto quel bene che possa alla felicità dell'uomo convenire, restorà inoperoso in questo universal movimento per le armi cittadine?

Però è vivo desiderio del nostro amato e venerabile Pastore, il quale con tutta la effusione del cuore lo benediceva, che tutto il Clero secolare e regolare della diocesi fiorentina, non potendo dare il nome perchè a più alta milizia arruolato, offra alla Guardia Civica qual pegno di amore una colletta di danaro, e a questa elegga noi Deputati.

Abbiamo scelti alcuni ecclesiastici di Firenze per coadiuvarci nel raccogliere le offerte della città e del suburbio destinate per la comunità di Firenze; e preghiamo i Capi dei Pivieri a rimettere quelle della campagna col nome iscritto della comunità, a cui appartengono, nelle mani del M. Reverendo Pier Martire Ciliegi di S. Maria Novella, il quale s'incarica d'inviarle ai rispettivi Gonfalonieri, e stabilisce a luogo di riscossione la farmacia di quel convento.

O fratelli! O chiamati nella sorte del Signore! Facciamoci animosi emulatores dell'ardente carità colla quale il Clero della capitale del mondo rispondeva all'invito del Nono Pio, e consacriamo così coll'augusto suggello della religione il fatto più grande di un Principe Riformatore.

Canonico GUIDO PALAGI

Priore EMILIO BARDINI

P. PIER MARTIRE CILIEGI di S. M. Novella

D. PLACIDO BIONDI Priore di S. M. degli Angeli

D. BENEDETTO BENEDETTI di S. Trinita

GUIDO PALAGI CAN. DELLA METROP. FIOR.

Segretario Generale

Abbiamo da recentissima lettera di celebre professore, scrittaci da Pisa, quello che segue — « Che vi dirò di questo subitaneo passaggio di Lucca sotto le leggi toscane? Nessuno, eccetto i pochi attori, sa il come è avvenuto. Si fanno commenti ed induzioni, ma nessuno può spiegarne il perchè. Intanto la Duchessa è inconsolabile a Massa, ed in uno stato di continua convulsione (così scrivono di là a una signora lucchese alla quale ho parlato jeri), ed alla nuova improvvisa la Principessa ereditaria cadde svenuta, rompendosi il mento ed il naso, e, per quanto si dice, abortendo. Il popolaccio voleva gettare a terra la statua di Maria Luisa, scolpita dal Bartolini; il D'Azeglio era là per caso, e parlando riesci ad impedirlo.

Le cose nostre vanno un pò più agitate di quel che i vivi vorrebbero. S'esse si fermano, spero che ogni interesse si comporrà; ma se le agitazioni continuassero?... Faccia il Cielo che non sia.

Il Mazzarosa, dichiarato dal Granduca uno dei 3 Commissarij provvisori, ha ricusato. Oggi (14) aspettano il Granduca colla Gran Duchessa, e son certo che sarà bene accetto ».

**REGNO SARDO**

Gli avvenimenti ultimi di Lucca, e certe soverchie vivacità toscane nell'esercizio delle libertà nuove, nell'uso della stampa periodica, e nelle riunioni popolari a festa e ad aringhe in piazza pregiudicarono a Subalpini. Ciò spiegagli affari ultimi di Torino, e di tutto quello stato, e il cangiamento di Ministero in un senso che si dice non molto favorevole a larghezza. (V. poco appresso). La forza armata e la Polizia ricevettero ordini d'usare severità contro ad ogni assembramento di popolo che abbia pur solo allusione a politica. Gli amanti delle riforme, che sono innumerevoli, son tutt'altro che contenti.

Riceviamo una importante notizia: nel ministero Sardo è seguito un mutamento. Il conte Ermolao Asinari di San Marzano succede nel portafoglio degli affari esteri al conte Solaro Della Margherita, il marchese Broglia di Casalborgone al marchese Villamarina nel ministero di Polizia e nel portafoglio della guerra e della Sardegna; il conte Alfieri di Sostegno, di reggente che era, è stato nominato capo effettivo della Riforma degli Studi, e il cavaliere Des Ambrois De Nevache segretario degli Affari Interni.

Coordinando gli ultimi avvenimenti e le osservazioni in proposito a noi trasmesse dai nostri corrispondenti, crediamo potere assegnare con qualche certezza le ragioni prime di questo mutamento ministeriale. Egli è manifesto che gli ufficiali del dicastero di Polizia non si trovarono d'accordo né operarono di concerto col ministro, marchese di Villamarina: egli aveva permesso che la sera del 4 ottobre avesse luogo quella dimostrazione che noi abbiamo descritta nel numero precedente: al contrario il Lazzari direttore e il Tosi ispettore di Polizia, quantunque dipendenti dal Villamarina, impedirono il quieto proseguimento di quella festa. La dimostrazione fu sturbata dall'inter-

vento dei carabinieri e degli agenti di polizia, la letizia cittadina immutata in trepidazione e dolore, il popolo manomesso, sperperato. Il Tosti ebbe larga remunerazione di questo fatto, e il Lazzari fu nominato aiutante di campo di Sua Maestà, oltre il ritenere il posto di Direttore. Il Villamarina dolente che i suoi ordini fossero stati contrariati in sì brutto modo, diede la sua dimissione dal ministero di Polizia: il re due volte insistè perchè ritraesse la dimissione, ed egli due volte la rafferma. Allora Carlo Alberto gli diede intera e piena licenza non solo dal ministero di Polizia, ma sì pure da quello che egli medesimo sosteneva, della Guerra e della Sardegna. Licenziato il Villamarina che veniva riguardato siccome capo e fautore del partito progressista, credette il re non si convenire alle presenti condizioni dello spirito pubblico il ritenere più lungamente al ministero il conte Solaro Della Margherita riguardato siccome capo e fautore del partito contrario, la cui azione non poteva più essere bilanciata dal Villamarina. Licenziò dunque ancor esso, ma il nominò grande di Corona. Tra il congedo del Villamarina e del Solaro vi ha questa differenza: l'uno ebbe dal principe una solenne protestazione di gratitudine, l'altro fu congedato senza onor regio, ma la opinione pubblica lo trovò nel suo modesto ritiro.

Il nuovo ministro, conte di San Marzano, è un uomo in quarantasette anni, d'animo religioso, non avverso al ragionevole progresso. Questa è la fama. La causa della instaurazione italiana ha guadagnato, ha perduto con questo mutamento ministeriale di Piemonte? o si trova nel medesimo stato, sì che quanto è da lui, non faccia un passo né avanti né indietro? è una divinazione un poco difficile.

— 12 ottobre — Ieri Lord Minto ed il cav. Martini pranzarono a corte. Si sta attendendo il parere della Camera di Commercio di Genova per la stipulazione della Lega doganale tra Roma, Toscana e Sardegna. Se questo parere sarà favorevole (come è da sperare), si accerta che sarà attivata.

Qui corre voce che i Genovesi vogliono restituire ai Pisani le catene del porto pisano, e così sarà fatta la pace tra due città italiane. Dicei pure che si sta preparando una riforma sulla censura.

(Patria)

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 13 ottobre

La stessa politica sempre. Gelosa cura nel non far saper nulla di quel che accade, o di far saper così in genere che tutto è finito quanto ad insurrezioni. Voel inerte di riforme timidamente van circolando con paura grandissima di que' che lo dicono, e di que' che l'ascoltano. L'Alba di Firenze racconta stragi: A noi perviene invece il seguente brano di lettera. Chi dice vero? — Se altri giornali od altre lettere vi magnificheranno pugne ostinate e scontri accaniti fra gli insorti e le Reali truppe, dite lor puro francamente che queste non han combattuto che con la loro presenza. Un gran mezzo di fraterna depravazione, di civile discordia hanno posto in opera alcuni generali regi facendo proclamare in que' luoghi che chiunque degli insorti si arrendesse alle autorità, gli sarebbe salva la vita e concesso perdono a prezzo della rivelazione che avrebbe fatto circa ai mezzi di esecuzione della rivolta e circa le persone implicate, dietro previa verifica fatta dalle autorità. In pari tempo il Governo mise in campagna contro-bande di Guardie Urbane, istituzione da lunga mano in vigore di borghesi armati in tutti i Comuni del Regno. E quello e questo mezzo han sortito larghissimo effetto a pro' delle mire del Governo. È stato un rivelarsi, un denunciarsi di famiglia a famiglia, di persona a persona, un manifestarsi di turpe individualismo che ha man lato e dovea mandare a vuoto la sommossa. Lo stesso Giovanni Andrea Romeo, capo e promotore della rivolta, cedendo, è vero, all'amoroso sentimento di padre ed al rimorso di aver trascinata nella rovina l'unico suo figliuolo, giovinetto di dieotto anni, non ha esitato, uno degli ultimi a dir vero, a trar profitto dell'odiosa mezza, ed è unitamente al figlio in mano del potere. Jeri non per tanto ho inteso e da o' gente ufficiale che erano stati ambedue sottoposti al giudizio della Commissione militare e condannati a morte; se non che ora di qua partito per lo mezzo d'un legno a vapore l'ordine della grazia Reale per ambedue. Dietro tanto sfacelo il corpo degli insorti è sperperato, arreso, carcerato ed una sola porzione con a capo un certo Longobucco è pervenuta a gittarsi nelle boschive montagne della Sila, ricovero di nota rinomanza per le genti, che vogliono tener la campagna. Una mano di Urbani, che prese, e menò alla Commissione militare ed assistette alla fucilazione di un capo famoso, che s'era posto di anima e di cuore bene addentro alla rivoluzione voleva, morto che fu, dilaniarne le membra e strappargli il cuore, atti nefandi che furono impediti dagli Uffiziali delle soldatesche di linea, che presidevano alla esecuzione. Ah! rimane tuttavia dopo il lasso di quasi mezzo secolo un resto di quella ferocia da belva in che trasmodarono i Calabresi del 99! — Vuole non pertanto l'equità che a rinfrenar l'animo da tante bruttezze si sappia la pochezza delle esecuzioni di morte: se udite a parlar di stragi e patibolo tenete certo che le condanne di morte non sono state che sei, sopra insorti presi con le armi alla mano. Una lista di trecento persone da moschettare venne presentata al Re ed egli, avutone orrore, volle che nesso o lo fosse. — Una persona che frequenta l'alta società, mi disse giorni sono aver da sientra fonte che il Governo Austriaco ha in iscritta una nota al nostro Governo in cui gli fa aperto il suo intendimento di non rifuggire da qualche moderata riforma in via di progresso ne' suoi domini Lombardo-Veneti, ove la necessità il richiegga. Avuto riguardo ai patti preesistenti tra i due Governi consacrati il principio di non introdurre innovazioni di sorta alcuna negli Stati rispettivi, è da argomentarsi che la detta nota contenga, e operatamente ma pur implicitamente la insinuazione al nostro di mettersi sullo stesso sentiero ove il comandino le imperiose circostanze, e quindi la tacita approvazione da parte dell'Austria. La verità d'un tal procedere da parte dell'Austria, in caso che sia reale, parmi d'un gran peso a pro' delle cose Italiane: certo pare a tutti i savi, che il presente modo di mandar le cose non ha il senso comune. —

Regno Lombardo-Veneto

Il Papa ha eretto in arcivescovado la chiesa di Udine, e le ha concesso altre grazie che arrecarono infinito piacere al popolo. Avendo i cittadini di Udine risoluto d'innalzare in segno di riconoscenza una statua a Pio IX, si sono in poche ore raccolti per sottoscrizione improvvisata 60 mila franchi. Ma prima d'innalzare la statua bisognava chieder-

ne licenza all'Austria. La polizia austriaca, com'è naturale, negò il permesso.

Il popolo furibondo si radunò innanzi alla casa del governatore, che ha chiamato in aiuto la pubblica forza. Ma i Croati e gli Ungheresi di guarnigione hanno ricusato di dare addosso al popolo, dicendo di non poter trucidare uomini radunati per sì giusta cagione.

(Univers)

BULLETTINO  
DELLI STATI ESTERI

Francia

Se noi avessimo a render conto di tutti i banchetti riformisti della Francia, potremmo ogni volta occupar molte colonne del giornale. L'opposizione prosegue a distendersi, l'onorevole Odilon Barrot si diffonde da per tutto. Una cosa che potrebbe esser segno che il ministero Guizot corre pericolo, è la riservatezza in cui si tiene M. Thiers.

Si sa che il Ministero delle finanze ha da contrarre un nuovo debito. Lo contrarrà egli nello stato attuale degli affari, nella crisi commerciale, meno violenta se si vuole in Francia, ma pure esistente? o differirà egli per tempi più propizii, e i bisogni dello stato possono comportare che si differisca? Ecco un problema che a ragione tiene sospesi i giornali sì dell'opposizione che ministeriali.

Il giornale del *Debats* conteneva un nuovo articolo nelle cose d'Italia. Esso vede rischiarsi l'orizzonte e sta bene. Vuole lo *statu quo* nelle relazioni fra gli stati d'Italia, e il progresso interiore pacificamente effettuato in ciascuno stato dal governo. E questo vuole altresì l'immensa maggioranza degli Italiani. Niuu savio si propone di far per me zo alle rivoluzioni, alle guerre, alle stragi un *unità materiale* all'Italia. Se qualche utopista ne sogna, è un sogno innocente, *voluit aegri somnia*. I buoni Italiani vogliono però che si riconosca la loro *unità morale*, che si riconosca un fatto che tradizioni d'immense glorie, rimembranze d'infinito sventure, necessità presenti, futuri progressi, inculcano potentemente ogni giorno, in ogni animo, in ogni petto. I buoni Italiani vogliono confidare nei loro principi, obbedire ai loro principi, lasciarsi guidare dai loro principi. Essi vogliono che i governi sieno forti, perchè la forza nei governi suppone la giustizia, e permette le istituzioni larghe, le libere organizzazioni. Noi confidiamo che né i governi né i popoli Italiani mancheranno ai bellissimi destini che la provvidenza porge agli uni ed agli altri: noi lo confidiamo, perchè niun avvenimento sarebbe più desolante che la ruina di questo crescente edificio, che la perdita di queste preclie e consolanti speranze. Noi ci rallegriamo che il giornale francese ritorni alle nobili ispirazioni, alle quali era stato un poco infedele. Il giornale francese rende giustizia alla Toscana, dove gli uomini savii e moderati, a suo detto, sono i più numerosi; noi aggiungeremo che ivi, come nel rimanente d'Italia, sono i più attivi. Senza dubbio vi sono e possono esservi delle utopie e delle sciocchezze: in ventiquattro milioni d'uomini è impossibile che non ve ne sieno; in popoli che mettono il potente anelito di una nuova vita, è impossibile, noi lo ripetiamo, che non ve ne sieno; ma la storia imparziale la storia severa e percuote verace, disdegna forse di prenderne nota? L'avvenire avrà profondamente dimenticate molte miserie e molte follie del presente, come il presente ha fatto col passato, e ricorderà solo che nel secolo XIX, nel Pontificato di Pio IX, incominciò un'era novella in Italia.

Inghilterra

Le ingenti emissioni di numerario che ha dovuto far l'Inghilterra per provvedersi di cereali, e il subitaneo abbassamento del loro prezzo, sono le cagioni e della crisi commerciale e degli spessi fallimenti, i quali erano inevitabili dal momento che il prezzo del grano di cui si erano fatte immense provviste, è caduto del 55 per 100. La banca d'Inghilterra si è rifiutata a prestare dal primo Ottobre sui fondi pubblici e sui boni dello Scacchiere, attenendosi alla sua costituzione del 1844 che l'obbliga, passato che si sia un certo maximum, di non emettere più biglietti della sua riserva, in specie d'oro e di argento.

Questa misura, di cui fu autore Sir Roberto Peel, ha il vantaggio di assicurare una istituzione così importante e fondamentale come è la banca, impedendo ad essa di gittarsi a corpo perduto nei rischi d'una crisi, ma ha l'inconveniente di ritirare l'aiuto della banca appunto quando se ne ha un più urgente bisogno. Altresi i giornali inglesi si accordano a dichiarare che la borsa è stata invasa da un vero timor panico per la vendita con forti perdite dei fondi pubblici. In questo stato di cose la continuazione delle strade di ferro si trova incagliata; quindi una riunione di mercanti banchieri ed industriali ha dichiarato, che lo stato del paese e massimo de'fondi di strade ferrate induce necessità di aggiornare le nuove intraprese, ed invita le compagnie delle strade di ferro a differire i nuovi lavori fino all'esecuzione delle linee cominciate e a dimandare una proroga al parlamento.

Il corso dei cambi arreca denaro contante in Inghilterra dal Continente Europeo e dall'America, e ciò ristora un poco della crisi commerciale.

Spagna

Crediamo poter affermare che il gabinetto inglese ha dichiarato esplicitamente al francese di esser risoluto a secondare in ogni modo il movimento italiano, riunendo sulle coste d'Italia una gran flotta. Il gabinetto francese ha risposto di voler esso pure secondare la Nazionalità Italiana quando l'impulso venga dai Principi. In seguito di ciò il Principe di Joinville è partito per prendere il comando della flotta che sarà subito aumentata. (Patria)

re e levarsi così improvvisamente, così inopinatamente, egli è naturale domandarli, dov'è la verità del sistema rappresentativo? egli è naturale di dubitare se non fosse meglio di toglierne anche l'apparenza quando manca la sostanza. Il ministero Salamanca secondo i Francesi era il risultato degli intrighi dell'Inghilterra, il ministero Narvaez secondo gli Inglesi è il risultato degli intrighi della Francia. La Francia e l'Inghilterra si accusano scambievolmente di agire sull'animo della giovane regina, ma nei paesi costituzionali e nei governi rappresentativi non avvi altra influenza, altro mobile che possa agire che debba agire che debba mostrarsi visibilmente e all'aperto, che l'azione dell'opinione pubblica, degli interessi del paese, delle decisioni della maggioranza. S'introduce in Europa un lassismo politico, i cui progressi devono spaventare ogni anima onesta; si guarda allo scopo e non si guarda più ai mezzi, si corrompe per l'interesse di un giorno, di un momento lo spirito delle istituzioni governative, e sotto la meretricia apparenza di belle parole si recidono gli eterni principii della Morale e del Dritto. Beati i popoli che non saranno rosi da questa lebbra! Il giornale *des Debats*, il governo Francese esulta del successo di Narvaez; esso ha scoperto un piano inglese progressista che portava a cangiare l'ordine di successione costituzionalmente stabilito in Spagna, a provocare il divorzio della Regina Isabella e il suo nuovo matrimonio col conte di Montemolino. Crediamo che questo disegno si fosse formato nel gabinetto Inglese e dai Progressisti della Spagna — almeno è molto verisimile è molto credibile. Ma perchè non si convocano le cortes? Perchè non si lascia alle cortes la cura di consolidare l'ordine o di mantenere l'indipendenza spagnuola? Del rimanente ciò che fa un intrigo, un intrigo giunge presto a disfare: *Hodie mihi cras tibi*. Noi non siamo sicuri di non avere nel prossimo numero a dire ai leggitori della *Bilancia* di un nuovo ministero in Spagna.

Austria

L'Imperatore convoca gli Stati dell'Ungheria, si crede per avere denari e soldati; già quelli della Transilvania hanno consentito a dare undici mila reclute.

L'*Osservatore* Renano dice che nel consiglio aulico è prevalsa l'opinione, che i dritti che possiede l'Austria o crede di possedere, in Toscana, Parma, Modena e Lucca, devono esser mantenuti al bisogno colle armi. Il giornale di Francfort però non crede ad una intervento formale, sebbene sia possibile che l'Austria non perda di vista i dritti degli agnati all'occasione delle riforme che si fanno in Toscana. Noi ci limitiamo d'aggiungere che, quali che siano i dritti dell'Austria sulla Toscana e gli altri paesi, essi non possono estendersi sino ad immobilizzare le loro leggi e fermare le conseguenze della loro condizione sociale, quando rimangano salvi i dritti del Principato. La sovranità non è solo un possesso: essa è altresì una funzione sociale, ed è quindi soggetta alle leggi che sono i rapporti necessari delle cose e degli avvenimenti umani. Noi tocchiamo appena quest'argomento, perchè non possiamo indurci a credere che il gabinetto austriaco abbia veramente le viste che gli attribuisce il corrispondente dell'*Osservatore* Renano: noi crediamo che l'Austria non si crederà autorizzata a far alcun passo d'intervenzione, qualora non vi sia scissura negli Stati d'Italia fra i principii ed i loro popoli.

Prussia

Quaranta deputati dell'ordine equestre della provincia di Brandeburgo hanno indirizzato al re una protesta di lealtà e di disapprovazione della maggioranza della passata Dieta generale — Il re, come si desume dalla risposta, è stato contentissimo di quest'atto: come si vede, egli è contentarsi di poco.

Alcuni giornali hanno annunciato che già era emanata, ma si teneva occulta la sentenza di morte per Mierowascki, a dir il vero noi non l'abbiamo potuta vedere.

Russia

Il Cholera si distende per l'impero Russo, esso è a Mosca e si dice anche a Jany e nelle provincie Orientali. L'Austria piglia già riparo sulle provincie-frontiere. Alcuni dicono, che il Cholera sia questa volta meno micidiale, altri, e forse dicono vero, dicono che è quello stesso Cholera che fu.

Il riverito Sig. G. B. Niccolini Romano che nel Corrier Livornese del 15 corr. prese a censurare un mio articolo, è pregato di leggerlo giacchè pare che non lo abbia letto. F. O.

Trovati vendibile presso Alessandro Natali

REGOLAMENTO GENERALE

DELLA

GUARDIA CIVICA

ATTIVA TOSCANA

Prezzo baj. 8.

AVV. ANDREA CATTABENI Direttore Responsabile  
ROMA TIP. DELLA PALLADE ROMANA